


DOGANANA OGGI

CBAM: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

La Commissione europea ha pubblicato in data 17 agosto 2023 il Regolamento di esecuzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Al suo interno sono stabilite le norme per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione delle merci CBAM.



LE DOGANE AL CENTRO DELLA RIFORMA FISCALE

La **legge delega** per la riforma fiscale introduce alcune previsioni specifiche per il settore doganale, confermando il ruolo strategico di questa specializzazione del diritto tributario, la cui funzione è regolamentare gli scambi internazionali e prevedere, in relazione a essi, diversificate forme di tassazione.

La delega realizza dunque un significativo salto di qualità rispetto alla precedente riforma fiscale, in cui il **settore doganale** non era neppure contemplato, ponendo in primo piano la fiscalità degli scambi **internazionali**,

sempre più importante per il gettito fiscale prodotto e per il ruolo di primo piano acquisito dalle **imprese italiane** nel commercio globale.

L'articolo 11 prevede, anzitutto, il riassetto del quadro normativo, attraverso l'aggiornamento (e l'abrogazione) delle disposizioni vigenti. Attualmente è compito dell'interprete comprendere quali norme, contenute nel Testo unico della legge doganale del 1973 e in varie altre fonti normative, alcune addirittura di fine '800, non sono state superate dalla prevalente normativa europea. L'allineamento con il codice doganale dell'Unione e le altre norme europee del settore è necessario, nell'ottica di un moder-

Milano

Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com



Genova

Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
armella@studioarmella.com

no rapporto tra fisco e contribuente e per agevolare la compliance delle imprese. Occorre rilevare, tuttavia, che tale intervento sarà reso più complesso dal progetto del nuovo codice doganale avviato da Bruxelles: la Commissione europea nei mesi scorsi ha presentato un ambizioso progetto di riforma del codice doganale del 2016 di cui si dovrà tenere conto, onde evitare di dover poi mettere nuovamente mano alle norme doganali nazionali.

La delega prevede inoltre il completamento della **telematizzazione** delle procedure e degli istituti doganali, con l'obiettivo di rendere del tutto informatizzati i servizi alle imprese, aspetto di grande rilievo anche nell'ottica di attrazione degli investimenti nel nostro Paese.

Molto importante è il potenziamento dello Sportello unico doganale, che consiste in una piena integrazione dei controlli alla frontiera, evitando colli di bottiglia che vengono a crearsi a causa della convergenza di più verifiche pubbliche sui prodotti.

Da tenere presente, infatti, che per effettuare un'operazione di **import-export** gli operatori devono presentare fino a 68 istanze ad altre 18 amministrazioni coinvolte, trasmettendo informazioni spesso identiche e ripetitive per ottenere autorizzazioni o licenze: lo **Sportello unico**, da molti anni atteso nella sua concreta attuazione, ruota intorno al principio di poter trasmettere tutti i dati a un'unica interfaccia pubblica, riducendo gli adempimenti delle imprese e le tempistiche di sdoganamento.

La delega pone inoltre l'obiettivo dell'accrescimento della qualità dei controlli doganali, migliorando il **coordinamento** tra tutte le amministrazioni che concorrono all'espletamento di operazioni internazionali.

Il commercio elettronico e la crescente interdipendenza delle imprese ha enormemente incrementato il numero delle operazioni doganali, sia in uscita che in ingresso: le metodologie di accertamento più moderne si basano sul principio di analisi dei rischi, operando controlli solo sulle operazioni che evidenziano maggiori fattori di rischio di evasione o frode, il che rende necessario un rafforzato sistema di informazioni sui soggetti coinvolti nella catena logistica e nei traffici.

Anche l'art. 18 della legge delega introduce principi particolari per le violazioni della normativa doganale, con una complessiva revisione delle norme attuali, sia con riguardo alle **sanzioni** amministrative che a quelle penali. La revisione delle sanzioni dovrà essere ispirata ai principi europei e, in particolare, alla **proporzionalità**.

ORIGINE PREFERENZIALE: DAZIO ZERO ANCHE IN CASO DI ERRORE

Se i prodotti importati rispettano le regole di origine preferenziale, un semplice errore di compilazione della dichiarazione doganale non può escludere la possibilità di beneficiare del dazio zero. L'**esenzione** dai dazi doganali va riconosciuta anche quando, per errore, non è stata indicata l'origine preferenziale delle merci della bolletta doganale.

È questo il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza 17 gennaio 2023, n. 1045.

Un principio, destinato ad avere ampia applicazione, che ricorda come la "sostanza" debba prevalere sulla "forma".

Com'è noto, l'**origine doganale identifica il Paese in cui il bene è venuto a esistenza** o è

stato **realizzato**.

Le regole di origine preferenziale prevedono l'applicazione di un trattamento daziario agevolato per i prodotti originari dei Paesi con i quali l'Unione Europea ha concluso un accordo di **libero scambio** (Free Trade Agreements, FTA).

L'origine preferenziale consente all'operatore di beneficiare dell'esenzione o della riduzione dei dazi doganali, secondo le aliquote indicate nella Taric (Tariffa integrata della Comunità europea).

La corretta applicazione delle regole di origine preferenziale riveste un ruolo cruciale nella pianificazione aziendale.

L'origine preferenziale, infatti, rappresenta uno degli elementi alla base della scelta del canale di approvvigionamento del prodotto o del luogo di localizzazione degli impianti produttivi e consente di usufruire di rilevanti vantaggi economici.

In questo ambito, è indispensabile che gli spedizionieri doganali forniscano consulenza e assistenza alle imprese importatrici.

Soltanto attraverso la corretta determinazione della voce doganale applicabile alla merce e la verifica delle regole di origine applicabili al prodotto, è possibile fruire delle riduzioni daziarie previste dagli Accordi di libero scambio.

Oltre al puntuale rispetto delle regole di origine contenute negli Accordi di libero scambio è indispensabile anche essere in possesso di documenti idonei a comprovare che i beni importati possiedano tutti i requisiti per essere considerati di origine preferenziale. Anche in questo caso, il ruolo del doganalista è fondamentale per evitare di incorrere in una contestazione.

Nel caso esaminato dai giudici milanesi, l'im-

portatore, a causa di un mero errore materiale, non aveva allegato alla dichiarazione doganale di importazione la fattura con l'attestazione di origine giapponese della merce.

A seguito dell'operazione, la Società aveva, pertanto, richiesto la revisione dell'accertamento su istanza di parte ai sensi dell'art. 173, par. 3, CDU (Reg. Ue 952/2013), integrando la dichiarazione doganale con la prova di origine necessaria e chiedendo il rimborso del maggior dazio erroneamente versato.

In particolare, l'importatore aveva evidenziato che l'articolo 17, paragrafo 3 dell'accordo di partenariato tra UE e Giappone, prevede che l'autorità del Paese importatore non dovrebbe respingere una richiesta di trattamento tariffario preferenziale "per errori materiali o discrepanze di scarsa importanza nell'attestazione di origine". Molti accordi di libero scambio prevedono, infatti, la **possibilità di presentare a posteriori la prova dell'origine**, nel caso in cui tale attestazione non sia stata rilasciata al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie, circostanze particolari, o nell'ipotesi di mancata accettazione all'atto dell'importazione per motivi tecnici.

L'Agenzia delle dogane ha, invece, negato il rimborso dei dazi erroneamente versati dall'importatore.

Ad avviso della dogana, la mancata allegazione della fattura contenente l'attestazione dell'origine rilasciata dall'esportatore, costituirebbe una **incongruenza sostanziale** (e non meramente formale) talmente grave da non

consentire l'applicazione del trattamento tariffario favorevole. Con la sentenza in commento, la Corte tributaria milanese ha affermato che anche una dichiarazione di origine "tardiva" dà diritto all'applicazione del trattamento preferenziale. Un principio già riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione, secondo la quale "il diritto all'applicazione del dazio preferenziale deve essere riconosciuto anche laddove taluni adempimenti procedurali non siano stati assolti secondo la consueta scansione temporale, qualora sussista la produzione di valida prova sull'origine preferenziale volta a dimostrare che i prodotti abbiano tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento per essere considerati di tale origine" (Corte Giust. trib. I grado Milano, 17 gennaio 2023, n. 1045; nello stesso senso Cass., sez. V, ord. 19 dicembre 2019, n. 33958).

In caso di errore, pertanto, **l'origine preferenziale della merce può essere provata anche successivamente all'importazione**, attraverso una fattura che riporti un'attestazione da cui si evinca che le merci sono originarie del Giappone. Ciò in quanto, un'irregolarità di natura meramente procedurale, che non coinvolge l'origine della merce, non può determinare l'applicazione di un dazio previsto per i Paesi terzi.

Diversamente, risulterebbe violato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, secondo cui un'irregolarità meramente formale non può giustificare l'applicazione di un regime impositivo sproporzionato, dovendosi privilegiare il profilo sostanziale dell'operazione.

Sul punto, sia la Corte di Giustizia europea che la Corte di Cassazione hanno chiarito che un adempimento formale non può condurre all'applicazione di un regime impositivo diverso da quello spettante sulla base della fattispecie sostanziale (Cass., sez. V, 28 giugno 2019, nn. 17513 e 17514; Cass., sez. V, 11 giugno 2019, n. 15634).

L'Agenzia delle dogane, pertanto, non può negare un diritto dell'operatore "laddove tale autorità disponga di tutte le informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali relativi all'esercizio del diritto in parola siano soddisfatti" (Corte di Giustizia, 15 settembre 2016, C-516/14).

IL CERTIFICATO DI ORIGINE HA LO STESSO VALORE PROBATORIO DEL REPORT OLAF

Il certificato di origine rilasciato dalle autorità doganali estere rappresenta un elemento di prova a favore dell'importatore, che deve essere considerato sullo stesso piano del report stilato dall'Olaf, l'organismo che svolge funzioni di indagine a tutela degli interessi finanziari europei.

In presenza di un'attestazione dell'origine della merce rilasciata dalle autorità doganali filippine e successivamente confermata, l'Agenzia delle dogane non può contestare l'insufficienza della lavorazione effettuata nelle Filippine soltanto sulla base di un'indagine Olaf, se questa non è stata in grado di approdare a elementi di prova in grado di invalidare il certificato. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l'ordinanza 23 giugno 2023, n. 18124, che riequilibra, a favore degli importatori, il peso delle parti in sede proces -

suale, mettendo in luce il valore probatorio delle certificazioni rilasciate dalle autorità pubbliche dello Stato ove è avvenuta l'ultima lavorazione, idonea al radicamento dell'origine doganale del prodotto.

Nella vicenda esaminata dalla Suprema Corte, una Società aveva acquistato alcuni elementi di fissaggio dichiarando l'origine preferenziale "Filippine". Nonostante la presenza di un certificato regolarmente rilasciato dalle autorità estere, la Dogana italiana aveva sollevato il dubbio che la merce avesse origine taiwanese. La contestazione dell'Agenzia si fondava su un Report dell'Olaf che, ad avviso dei giudici di merito, non forniva sufficienti elementi di prova in relazione alle operazioni oggetto di rettifica.

Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha chiarito che il report Olaf deve essere valutato dal giudice al pari di tutti gli altri elementi di prova prodotti in giudizio dall'importatore. In particolare, dal punto di vista probatorio, assume un ruolo fondamentale il certificato di origine preferenziale Form A.

Tale documento, rilasciato dalle autorità competenti del Paese terzo da cui provengono i prodotti, attesta l'origine doganale della merce, ai fini del riconoscimento del regime agevolato all'importazione nell'Unione europea.

Nei casi in cui il fornitore abbia regolarmente richiesto, dando piena garanzia dell'origine della merce da esportare, e ottenuto, all'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente, certificati di origine della cui autenticità non si dubita, la pretesa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve ritenersi illegittima (Cassazione, 29 apr-

le 2020, n. 8337; Corte di Giustizia tributaria di Il grado del Veneto, 23 novembre 2022, n. 1361).

La pronuncia si inserisce su un tema di particolare attualità, dato che sempre più frequenti sono gli accertamenti motivati dall'origine dei prodotti, la quale riveste fondamentale importanza per la fiscalità doganale. L'indicazione di un'origine errata espone le aziende a gravi responsabilità di tipo economico e può dar luogo a contestazione, di natura penale, di contrabbando aggravato.

I casi più recenti riguardano diverse indagini internazionali su tubi, e-bike e monopattini. Va ricordato che, sulle aziende che scelgono un produttore estero, gravano una serie di responsabilità, inerenti alla selezione del fornitore e una **due diligence** sulla correttezza dell'origine doganale da questi dichiarata.

Il **certificato di origine rilasciato dalle autorità del Paese del fornitore assolve alla prova dell'origine del bene**; sono inoltre utili, per corroborare tale fondamentale qualità del prodotto, anche le certificazioni rilasciate da enti internazionalmente riconosciuti, che hanno svolto analisi e valutazioni sul processo produttivo, così come visite in loco e riscontri concreti da parte dell'importatore.



OLAF: IN AUMENTO LE CONTESTAZIONI SULL'ORIGINE E SUI DAZI ANTIDUMPING

Aumentano le contestazioni doganali nei confronti di importatori e rappresentanti doganali indiretti coinvolti in accertamenti che scaturiscono da indagini Olaf: **le inchieste più recenti riguardano il settore siderurgico, le e-bike e i pannelli fotovoltaici.** Molti i Paesi terzi coinvolti: dall'India alla Thailandia, a Malesia e Turchia. La contestazione è la medesima: la Dogana contesta la veridicità dell'origine dichiarata, sulla base delle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), applicando un dazio antidumping molto elevato e sanzioni spesso del tutto sproporzionate.

Molto importante può essere l'attività di consulenza preventiva del doganalista nei confronti del proprio cliente. In particolare, la segnalazione del rischio relativo a un'eventuale contestazione dell'origine dichiarata, il suggerimento di operare sempre un'attenta selezione dei propri fornitori.

Occorre contribuire a una diffusione della cultura doganale, che passa anche attraverso la consapevolezza, per le imprese italiane, che operare con l'estero comporta anche rischi, oltre alle opportunità, e che occorre presidiare tali rischi con adeguate procedure di compliance. Tra queste, la scelta della propria filiera produttiva non può prescindere da un **controllo sul fornitore extra-UE** e sulla correttezza dell'origine doganale dichiarata. È fondamentale, inoltre, essere in possesso di un regolare certificato di origine della merce e, per rafforzare la tutela dell'importatore, **anche un'informazione vincolante sull'origine del prodotto, rilasciata dalla competente Dogana del Paese esportatore,**

come ormai previsto dall'art. 3 del *Trade Facilitation Agreement*.

Occorre, inoltre, apprestare un'adeguata tutela contrattuale nei confronti del fornitore e meccanismi, anche arbitrari, di rapida risoluzione delle controversie.

Com'è noto, l'Olaf è un organo indipendente della Commissione europea, che ha il potere di svolgere indagini nei confronti di operatori e autorità in Paesi extra-UE, con l'obiettivo di rilevare eventuali casi di frode o di elusione dei dazi doganali. In ambito doganale, assumono particolare rilievo le indagini sull'origine delle merci, finalizzate a rilevare una possibile evasione delle misure di salvaguardia applicate dall'Unione europea, come i dazi antidumping.

Tali misure assolvono una funzione non propriamente fiscale, bensì sanzionatoria e di tutela del mercato, mediante un riequilibrio del prezzo del prodotto, con l'intento specifico di equiparare il prezzo del bene estero a quello nel mercato di produzione, mediante un dazio specifico, di importo equivalente al margine di dumping praticato.

I dazi antidumping rappresentano lo strumento più utilizzato, nell'ambito dell'Unione europea, per tutelare il mercato interno e il bilancio unionale.

Occorre ricordare, infatti, che nel 2021 erano in vigore 163 misure di difesa commerciale, di cui 109 misure antidumping.

Sempre nel 2021 l'Unione europea ha avviato più di 80 inchieste, volte a confermare i dazi antidumping esistenti o a istituirne di nuovi.

Se, da un lato, l'Unione europea istituisce sempre più misure di tutela, soprattutto nei confronti della Cina, dall'altro, è in aumento anche l'attività di indagine nei confronti di operatori in Paesi terzi, che potrebbero realizzare una triangolazione, importando pro-

dotti di origine cinese ed effettuando lavorazioni non idonee all'acquisizione dell'origine doganale, per poi rivenderli nell'Unione europea senza assolvere i dazi antidumping.

Di recente, Olaf ha avviato una nuova indagine sui tubi senza saldatura di ferro (derivanti dalla ghisa) o di acciaio (diversi dall'acciaio inossidabile) importati dalla Thailandia. Secondo l'indagine svolta da Olaf, i prodotti realizzati in Thailandia avrebbero in realtà origine cinese, dal momento che non avrebbero subito una lavorazione sufficiente a determinare l'origine doganale thailandese. Secondo la Dogana, tali prodotti avrebbero pertanto origine cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 54,9% del valore della merce. Da alcuni anni, inoltre, Olaf ha avviato un'indagine sulle importazioni di tubi di acciaio inossidabile importati dall'India. All'esito di un'inchiesta svolta sulla base di un incrocio di dati relativi alle importazioni ed esportazioni dall'India, Olaf è giunto a concludere che i prodotti importati da alcuni fornitori indiani avrebbero origine doganale cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 71,9% del valore della merce.

Anche il settore dell'e-bike è oggetto di numerose contestazioni.

Nell'ultimo anno, Olaf ha diffuso nuovi Report di indagine, dai quali emergerebbe che le bici elettriche importate dalla Thailandia e dalla Turchia non avrebbero subito una lavorazione sufficiente e dovrebbero, pertanto, considerarsi di origine cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 62,10% e di un dazio compensativo pari al 17,20%.

Anche in questo caso l'Agenzia delle dogane ha avviato un'attività di accertamento, volta a contestare l'origine dichiarata all'importazione.

Di fronte a questo genere di contestazioni, occorre considerare attentamente tutti gli elementi di prova a supporto del dichiarante doganale.

In particolare, assume fondamentale rilievo il certificato di origine non preferenziale rilasciato dalle autorità competenti del Paese terzo da cui provengono i prodotti, in genere dalla Camera di Commercio.

Nei casi in cui il fornitore abbia regolarmente richiesto, dando piena garanzia dell'origine della merce da esportare, e ottenuto, all'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente, regolari certificati di origine della merce dalla Camera di Commercio, la pretesa dell'Agenzia delle dogane è stata ritenuta illegittima (Cassazione, sez. V, 29 aprile 2020, n. 8337; Cassazione, sez. V, 28 febbraio 2019, nn. 5931, 5932, 5933, 5934; Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, 23 novembre 2022, n. 1361).

È, infatti, compito della Dogana dimostrare l'invalidità del certificato di origine non preferenziale, come chiaramente espresso dalla fondamentale sentenza della Corte di Giustizia 9 marzo 2006, C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services BV.

Secondo la Corte di Cassazione, l'onere probatorio in merito alla diversa origine non può ritenersi assolto nell'ipotesi in cui l'Amministrazione doganale si limiti a richiamare un report Olaf, se tale segnalazione non è supportata da ulteriori elementi che dimostrino l'irregolarità dell'operazione, poiché spetta all'Agenzia

delle dogane dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggior pretesa tributaria (Cassazione, sez. V, 31 luglio 2020, n. 16469; Cassazione, sez. V, ord. 24 luglio 2020, n. 15864; Cassazione, sez. V, ord. 29 aprile 2020, n. 8337).

Secondo la giurisprudenza, pertanto, al fine di contestare l'origine documentata nel certificato estero, la Dogana deve porre in essere una puntuale e completa istruttoria per confutarne la veridicità e per dimostrare la diversa origine dello specifico prodotto oggetto di contestazione.

SANZIONI UE VERSO LA RUSSIA: ADOTTATO L'UNDICESIMO PACCHETTO

In data 23 giugno 2023, è stato approvato l'undicesimo pacchetto di misure restrittive volte a **rafforzare le azioni sanzionatorie unionali nei confronti della Russia**. Tale nuovo pacchetto mira a contrastare l'elusione delle sanzioni da parte di persone fisiche e dei Paesi extra-Ue.

Sono state previste nuove misure mirate e proporzionate allo scopo di privare la Russia delle risorse che contribuiscono all'aggressione nei confronti dell'Ucraina. Le misure introdotte sono di carattere individuale e mirano a contrastare l'implicazione degli operatori situati in nazioni estere nell'evitare le sanzioni. Sono state, inoltre, stabilite restrizioni all'esportazione verso Paesi confinanti con la Russia, allo scopo di scongiurare tentativi di aggiramento delle sanzioni.

Dopo l'adozione di tali misure, l'Ue intende avviare un **dialogo con i soggetti coinvolti al fine di regolarizzare la loro posizione**. Se l'**elusione ai divieti imposti dall'UE dovesse permanere**, l'Unione europea **potrebbe decidere di limitare la vendita, il trasferimento o l'esportazione di tutti quei**

prodotti che potrebbero essere impiegati in ambito militare.

Più nello specifico, questa nuova sanzione comprende tutti i beni e le tecnologie considerati sensibili, ossia i beni a duplice utilizzo (civile e militare) o le tecnologie che potrebbero contribuire al potenziamento delle capacità militari e tecnologiche dell'esercito russo o allo sviluppo del settore della difesa e della sua sicurezza in modo da aumentarne il potenziale bellico.

Sono state aggiunte, inoltre, **87 nuovi soggetti che forniscono sostegno alla Federazione russa nell'attuale conflitto**.

Nei confronti di tali soggetti, sono state introdotte restrizioni all'esportazione di prodotti dual use e inasprite le restrizioni sull'importazione di prodotti siderurgici. Pertanto, tali soggetti dovranno dimostrare che le materie prime lavorate non hanno origine russa.

Le recenti disposizioni mirano altresì a contrastare le c.d. "flotte ombra", ossia le varie imbarcazioni che eludono le restrizioni atte a proibire l'importazione di prodotti petroliferi provenienti dalla Russia.

Il pacchetto di misure del 23 giugno scorso ha vietato, infatti, l'accesso ai porti per le imbarcazioni che effettuano trasbordi "da nave a nave", nei casi in cui vi siano **ragionevoli motivi per sospettare un aggiramento della normativa vigente**. Se dovessero avvenire tali trasferimenti, entro 48 ore prima dal possibile attracco in un porto unionale, le navi avrebbero l'onere di comunicare alle Autorità competenti il trasferimento che avviene entro l'area economica esclusiva del Paese membro o a 12 miglia dalla costa dello stesso Stato. Nel caso in cui l'accesso venga rifiutato per sospetto che vi sia stato un aggiramento della normativa, tale rifiuto sarà comunicato a tutti gli altri Paesi UE e alla Commissione.

È stato vietato, inoltre, qualsiasi accesso ai porti dell'Unione europea alle navi che cercano di **aggirare il sistema di identificazione manomettendolo o disabilitandolo.**

Infine, è stato esteso il divieto di trasporto di merci sulle strade unionali con rimorchi e semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati al di fuori della Russia.

L'undicesimo pacchetto ha previsto novità riguardo alle sanzioni soggettive. Sono state inserite, infatti, nell'elenco dei soggetti listati oltre 100 persone fisiche e giuridiche che subiranno restrizioni e a cui saranno congelati beni. In tali liste sono stati inseriti alti gradi militari responsabili di decisioni di guerra, giudici che hanno emesso pronunce politicamente motivate contro cittadini ucraini, persone coinvolte nella deportazione illegale di minori ucraini in Russia, propagandisti e aziende informatiche russe. È stato stabilito che agevolare l'elusione dei divieti previsti negli undici pacchetti sanzionatori costituisce il presupposto per l'inserimento all'interno dell'elenco dei soggetti listati.

Al fine di contrastare la propaganda russa, inoltre, il Consiglio ha ampliato la sospensione delle licenze di radiodiffusione a cinque nuovi organi di informazione russi che sono sotto il costante controllo, diretto o indiretto, della campagna propagandistica messa in atto dalla Russia.

Il Consiglio dell'Unione europea, nel pieno rispetto dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali, ha precisato che le misure adottate nei confronti delle cinque emittenti non limiteranno la capacità di informazione e del loro personale di condurre attività di ricerca nel territorio unionale.

AGGIORNATO L'ELENCO DEI BENI A DUPLICE USO MILITARE E CIVILE

Il 26 maggio 2023 è entrato in vigore un aggiornamento dell'elenco dei beni dual use. Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.), 25 maggio 2023, n. L 138, già previsto dal Reg. delegato UE, 23 febbraio 2023, n. 996. Nello specifico, sono state ampliate le categorie delle merci oggetto di controllo, infatti, sono state introdotte diverse importanti novità per le imprese. Tali innovazioni rendono necessaria un'attenta due diligence da parte delle aziende esportatrici dei beni a duplice uso, così da evitare sanzioni.

Com'è noto, la categoria dei beni a duplice uso è composta da tutti quei prodotti ad alto contenuto tecnologico, che possono essere utilizzati tanto in ambito militare quanto in ambito civile. Tali beni si differenziano dai materiali d'armamento in quanto non sono appositamente progettati per un uso solamente militare.

È di fondamentale rilevanza identificare in modo preciso i prodotti inclusi nell'elenco dei beni a duplice utilizzo: la normativa dell'Unione europea impone, infatti, che i soggetti che commerciano tali prodotti debbano ottenere, dalle Autorità competenti, specifiche autorizzazioni per l'esportazione, l'intermediazione o il transito di tali tecnologie. Tali autorizzazioni vengono concesse dopo aver ottenuto un parere preventivo da un Comitato consultivo interministeriale costituito appositamente.

Le novità introdotte con il Reg. UE 2023/996 sono diverse. E infatti, per facilitare la consultazione dell'elenco dei beni dual use, è

stato introdotto un nuovo allegato che sostituisce l'allegato I del Reg. UE 20 maggio 2021, n. 821.

Così come stabilito nell'ambito del Gruppo Australia (regime multilaterale di controllo delle esportazioni incaricato di prevenire la proliferazione di prodotti chimici e biologici), vi sono alcune novità intervenute in campo biologico. L'obiettivo del regolamento UE 996/2023 è, infatti, quello di allineare l'elenco unionale dei beni a duplice uso alle decisioni assunte, a livello internazionale, dal **Gruppo Australia**, di cui l'Unione europea è parte.

Con il nuovo regolamento, sono state apportate importanti modifiche a numerose voci e sottovoci di tale categoria. Nello specifico, è stata prevista l'eliminazione della voce relativa alla tossina del colera. Sono state introdotte, così come nell'elenco in uso negli Stati Uniti, quattro specifiche tossine marine già presenti in natura, ma riproducibili in laboratorio e spesso impiegate per scopi militari.

Sono state eliminate, inoltre, le tassonomie di diversi agenti patogeni per le piante ed è stato aggiornato l'elenco delle voci riguardanti gli **elementi genetici e gli organismi geneticamente modificati**.


Sono state inserite alcune modifiche anche alla categoria delle apparecchiature per la produzione e il trattamento di sostanze biologiche. Da segnalare, infine, che sono state sostituite le note tecniche per la definizione di "sterilizzate" e "disinfettate" e riformulate le note relative alle "cappe di biosicurezza" e degli "isolatori" biologici.

Considerando i frequenti e numerosi aggiornamenti delle liste dei beni dual use

e la notevole complessità del campo, è imprescindibile per gli operatori impegnati nel commercio internazionale mantenere un costante aggiornamento e condurre un'attenta attività di controllo sui beni, al fine di prevenire anche l'eventuale imposizione di sanzioni con risvolti, anche, penali.

Il compito sanzionatorio è affidato ai singoli Stati membri dell'Unione europea. In Italia la materia è regolata dall'articolo 20 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. Tale norma prevede che chiunque esporti beni dual use, ovvero presti servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti tali prodotti senza le apposite autorizzazioni, commette un reato che è punito con la reclusione da **2 a 6 anni o con una multa da euro 25.000,00 a euro 250.000,00**.

Sono previste sanzioni, anche se in maniera ridotta (reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro), nel caso in cui siano effettuati scambi commerciali in difformità degli obblighi prescritti dalla normativa di cui sopra.



Le disposizioni normative includono altresì l'obbligo di confisca per i beni impiegati nell'esecuzione di tale reato. Nel caso in cui non risulti praticabile la confisca dei beni utilizzati nel perpetrare l'illecito, si intraprenderà il processo di confisca o espropriazione a favore dello Stato delle proprietà appartenenti al colpevole, calcolandone il valore in base al guadagno o al profitto ottenuto dal compimento del reato.

SANZIONI ALLA RUSSIA: NUOVI ONERI PER LE IMPRESE CHE OPERANO NEL SETTORE SIDERURGICO

Dal 30 settembre 2023 le aziende che importano **prodotti siderurgici** dovranno provare che nessun fattore produttivo impiegato nella produzione extra-UE è di origine russa. A stabilirlo è il Reg. UE 2023/1214, che ha introdotto nuove rilevanti restrizioni all'importazione.

Il divieto di importare o acquistare, direttamente o indirettamente, prodotti siderurgici era già previsto dal Reg. UE 833/2014. L'art. 3 octies **vieta, infatti, agli operatori di importare o acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII**, che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici provenienti dalla Russia. I prodotti interessati dal divieto sono quelli che rientrano nelle voci doganali da 7206 a 7229 e da 7301 a 7326.

Con l'undicesimo pacchetto di sanzioni alla Russia, **approvato il 23 giugno scorso**, l'Unione europea ha introdotto una nuova precisazione che avrà un **impatto notevole**

sulle imprese che operano nel settore siderurgico.

Per tali prodotti, infatti, a partire dal 30 settembre 2023 gli operatori, all'atto dell'importazione, dovranno essere in grado di dimostrare che, durante la lavorazione dei prodotti, non siano stati utilizzati fattori produttivi provenienti dalla Russia.

Per i prodotti compresi nella voce doganale 7207 11, invece, tale disposizione entrerà in vigore a partire dal 1° aprile 2023. Prorogata al 1° ottobre 2024, infine, l'entrata in vigore del divieto per i codici NC 7207 12 e 7224 90.

Per le aziende che importano prodotti siderurgici da Paesi extra-UE si rende necessaria un'attenta due diligence sui propri fornitori. Sarà necessario, infatti, richiedere tempestivamente ai propri produttori una prova dell'origine di tutti i fattori produttivi impiegati nella produzione, per dimostrare che nessun fattore produttivo ha origine Russia.

La prova di origine da produrre, infatti, non sarà solo quella relativa al prodotto siderurgico importato, ma anche quella dei prodotti siderurgici utilizzati nella sua produzione.

Da segnalare che se le autorità doganali sospettano un'elusione del divieto, la Dogana potrebbe non consentire lo svincolo della merce.



MASTER COMMERCIO INTERNAZIONALE E DOGANE

Il Master Commercio Internazionale e dogane, organizzato da **ARcom Formazione** in collaborazione con **Assocad** (Associazione nazionale dei Centri di Assistenza Doganale), è stato il primo corso di alta formazione da 200 ore a essere approvato dall'Agencia delle dogane e dei monopoli, già nel luglio 2020.

Oggi giunge alla sua quarta edizione e finora ha visto partecipare con soddisfazione quasi 200 partecipanti di piccole e grandi aziende, tra cui le principali protagoniste del commercio con l'estero, come Ferrero, Prada, Cisalfa, Boeing, Toshiba, Gucci, Geox, Richemont, Burberry, Kering, Seven, Baker Hughes, Epson, Bosch, Pastificio Felicetti, Birra

Peroni, Automobili Pagani, Noberasco, Mondo convenienza, Cantieri Amico e molte altre.

Il Master assicura ai propri iscritti una **formazione di altissimo livello**, grazie a una metodologia didattica teorico-pratica e a un corpo docente eccezionalmente qualificato, con oltre 30 personalità di rinomata competenza, tra cui anche rappresentanti dell'Agencia delle Dogane e Monopoli.

Il Master è coordinato da Sara Armella, direttore scientifico di ARcom Formazione, docente di diritto doganale presso l'Università Bocconi, l'Università Statale di Milano e l'Università La Sapienza di Roma, presidente della Commissione Dogane & trade facilitation di ICC Italia e consulente di primari gruppi internazionali.

MASTER COMMERCIO INTERNAZIONALE E DOGANE

ARcom
Formazione

ASSOCAD
Associazione dei Centri di Assistenza Doganale

ottobre 2023 - giugno 2024

Accreditato da
Agenzia Dogane e Monopoli



CASSAZIONE RICONOSCE MAGGIORE EFFICACIA ALLE ITV

L'informazione tariffaria vincolante rilasciata da una dogana europea nei confronti di un operatore ha portata generale e può essere applicata a prodotti identici, anche se importati da un'altra impresa. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza 19 luglio 2023, n. 21306 che, per la prima volta, superando un precedente orientamento più restrittivo, **ricosce alle Itv ampia efficacia**. Nel caso esaminato, l'Agenzia delle dogane contestava la classificazione dichiarata dall'impresa, la quale, a sostegno del proprio inquadramento, si richiamava a un'Itv, anche se emessa dall'Amministrazione belga, in un momento successivo all'importazione e nei confronti di un altro operatore, in ragione dell'identità del prodotto e della necessità di un'uniforme applicazione della classificazione doganale nei vari Paesi europei.

Una sentenza innovativa nel panorama nazionale, che finalmente conferma l'orientamento espresso più volte dalla Corte di Giustizia Ue e già recepito anche dalla giurisprudenza di merito. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, se è vero che l'Itv è "vincolante" soltanto nei confronti del soggetto che l'ha richiesta e per le formalità doganali espletate dopo che è stata emessa, il parere sulla classifica reso dalla dogana ha una portata ben più ampia. L'Itv rappresenta, infatti, un solido elemento di prova, che può dimostrare l'illegittimità della rettifica operata dall'Agenzia delle dogane e svolge, pertanto, un ruolo importantissimo per tutte le imprese che importano o esportano prodotti identici a quelli esaminati dall'Itv.

La disciplina europea della classificazione doganale è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. È fondamentale che tutti gli operatori possano attribuire a prodotti identici la stessa voce doganale, sulla base di una nomenclatura comune, per evitare disparità di trattamento da un Paese a un altro. Proprio al fine di assicurare maggiore certezza e un'applicazione uniforme della classificazione doganale, il legislatore europeo ha introdotto l'istituto dell'informazione tariffaria vincolante: un parere preventivo, emesso dall'Agenzia delle dogane, circa la corretta voce doganale da attribuire a un prodotto (art. 33 Cdu).

La sentenza della Corte di Cassazione ha finalmente riconosciuto il ruolo fondamentale, svolto dalle Itv anche nei confronti di soggetti terzi: esse rappresentano un criterio di riferimento interpretativo, che va oltre i confini del singolo caso concreto. La pronuncia riconosce che, anche se successivo rispetto a importazioni già eseguite, il parere della Dogana deve essere tenuto in considerazione, se conferma l'interpretazione già adottata dalla parte. L'Itv rappresenta, infatti, una decisione amministrativa di rilievo unionale che ha portata generale e può essere applicata anche a prodotti identici a quelli importati. L'obiettivo dell'Itv, come ricordato dalla Corte di Cassazione, è quello di assicurare gli operatori nel caso in cui vi sia un dubbio sulla classificazione di un prodotto, tutelandolo da qualsiasi contestazione da parte dell'Agenzia delle dogane e assicurando un'uniforme applicazione della normativa doganale.

Ribadendo quanto già affermato dalla Corte di Giustizia Ue, la Cassazione ha sottolineato che le Itv rilasciate da uno Stato membro a un'altra società sono utilizzabili come mezzo di prova in tutti i Paesi in cui sia possibile produr-

re in giudizio una prova documentale (Corte di giustizia, 7 aprile 2011, C-153/10, *Sony supply chain solution*).

Spetta pertanto al giudice di merito verificare se l'ltv si riferisce a un prodotto identico a quello oggetto di contestazione.

CORTE DI GIUSTIZIA UE: PIÙ RIGIDA LA DICHIARAZIONE DOGANALE

La **dichiarazione doganale è il pilastro sul quale si basano il corretto funzionamento del sistema doganale**, la prevenzione delle frodi e gli adempimenti fiscali. La rapidità dei tempi di sdoganamento e lo snellimento delle procedure amministrative rappresentano indubbi vantaggi, a fronte dei quali sono previste, per gli operatori, anche grandi responsabilità e l'obbligo di presentare una dichiarazione doganale accurata e completa. Occorre prestare la massima attenzione ai dati che sono riportati nella dichiarazione trasmessa alla Dogana: a stabilirlo è la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza 8 giugno 2023, C-640/21. Il codice doganale dell'Unione europea prevede diversi strumenti di correzione, attivabili dagli operatori, a seguito di un errore materiale nella compilazione della dichiarazione. In particolare, l'art. 173 del codice ("modifica della dichiarazione in dogana") autorizza gli operatori a **modificare una o più indicazioni della dichiarazione doganale**, anche dopo la sua accettazione da parte del sistema. La possibilità di rettificare quanto dichiarato non può però essere autorizzata, quando ha l'effetto di far diventare oggetto della dichiarazione in dogana merci "diverse" da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale. Con la sentenza in commento, viene adottata un'**interpretazione restrittiva dell'istituto previsto dall'art. 173**, affermandosi

che la modifica della dichiarazione doganale non può essere utilizzata quando l'operatore abbia per errore dichiarato un numero di prodotti inferiore rispetto a quelli effettivamente importati. L'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE sottolinea il principio della irrevocabilità della dichiarazione, una volta che questa sia stata accettata dalla Dogana.

La sentenza sottolinea, infatti, che il codice doganale è fondato su un sistema dichiarativo di parte, finalizzato a limitare, per quanto possibile, formalità e controlli, ma anche a prevenire frodi e irregolarità che potrebbero arrecare un danno al bilancio dell'Unione europea. Alla base del funzionamento del sistema doganale e della corretta riscossione dei dazi, vi è dunque l'obbligo, per gli operatori, di fornire informazioni complete. Secondo la Corte di Giustizia, deve essere "strettamente limitata" la possibilità di **modificare gli elementi materiali della dichiarazione in Dogana**, con l'obiettivo di evitare che tale revisione consenta al dichiarante di sottrarsi ai propri fondamentali obblighi. Una domanda di modifica della dichiarazione doganale non è ammessa, se diretta a modificare il quantitativo di merci che si intende importare. La Corte di Giustizia esclude, inoltre, la possibilità di applicare, in tali ipotesi, l'istituto dell'invalidamento della dichiarazione doganale, previsto dall'art. 174 Cdu, il quale consente che, **su richiesta del dichiarante, le autorità doganali possono invalidare una dichiarazione in Dogana** già accettata, prima che sia concesso lo svincolo della merce. Non essendo utilizzabili i rimedi correttivi, se il dichiarante constata, dopo la concessione dello svincolo, che il quantitativo

delle merci importate è superiore a quello indicato nella dichiarazione in Dogana. È tenuto a presentare una nuova dichiarazione, in relazione al quantitativo eccedente. Nel caso in questione, inoltre, non può essere esclusa l'applicazione di sanzioni.

Secondo la Corte di Giustizia, in linea generale gli Stati membri sono autonomi nel poter applicare, in casi come quello in esame, anche le sanzioni amministrative.

La normativa europea, infatti, non è ancora totalmente armonizzata sotto tale punto di vista e gli Stati membri sono competenti a scegliere le penalità che sembrano loro appropriate, in caso di inosservanza della normativa doganale. Tuttavia, la Corte di Giustizia UE sottolinea, ancora una volta, la necessità di rispettare il principio della proporzionalità delle sanzioni.

CBAM: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

La Commissione europea ha pubblicato in data 17 agosto 2023 il Regolamento di esecuzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Al suo interno sono stabilite le norme per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione delle merci CBAM importate durante il periodo transitorio (1° ottobre 2023 - 31 dicembre 2025).

Il CBAM è il nuovo dazio ambientale introdotto dal Regolamento UE, 10 maggio 2023, n. 956 finalizzato a garantire che le merci importate paghino un prezzo per le loro emissioni di carbonio, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS). Il nuovo Regolamento stabilisce che la dichiarazione CBAM per le merci importate nell'ultimo trimestre del 2023 venga presentata entro il 31 gennaio 2024 e l'ultima, riferita al

quarto trimestre del 2025, entro il 31 gennaio 2026.

Durante il periodo transitorio gli importatori avranno il dovere di comunicare tramite la dichiarazione CBAM la quantità di merci importate, le emissioni dirette e indirette in esse incorporate e il prezzo corrispondente a tali emissioni, compresi i prezzi del carbonio dovuti per le emissioni incorporate nei materiali precursori pertinenti. Tutte le dichiarazioni CBAM dovranno essere presentate da un dichiarante autorizzato dall'Autorità doganale competente (in Italia sarà l'Agenzia delle dogane).

Com'è noto, attualmente il CBAM interessa solamente i settori del cemento, dei fertilizzanti, del ferro e dell'acciaio, dell'idrogeno, dell'alluminio e dell'elettricità. Così come stabilito dall'allegato IV del Regolamento CBAM (Reg. UE, 10 maggio 2023, n. 956), il calcolo delle emissioni incorporate delle merci importate dovranno basarsi sulle modalità già applicate nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni per gli impianti situati nell'UE (sistema EU ETS).

Secondo quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento di esecuzione pubblicato il 17 agosto le dichiarazioni CBAM presentate saranno raccolte all'interno del c.d. "registro transitorio". Tale strumento consentirà la comunicazione, i controlli e lo scambio di informazioni tra la Commissione UE, le autorità competenti, le autorità doganali e i dichiaranti. La Commissione avrà il potere di controllare le dichiarazioni CBAM per valutare l'adempimento degli obblighi di comunicazione dei dichiaranti durante il periodo transitorio (art. 11). Nel caso in cui vengano accertate delle irregolarità il dichiarante potrà essere sanzionato. Più nello specifico, si potrà incorrere in sanzioni nei casi in cui la dichiarazione CBAM sia errata o incompleta.

La sanzione potrà consistere in un importo compreso 10 e 50 euro per ogni tonnellata di emissioni non dichiarate. È, inoltre, previsto che le sanzioni siano più elevate se sono state presentate più di due dichiarazioni incomplete o errate o se la durata dell'omessa dichiarazione superi i sei mesi (art. 16).

*Il CBAM rappresenta una novità di grande interesse. Per venire incontro alle nuove esigenze di aggiornamento **ARcom Formazione**, a partire da ottobre 2023, organizza un nuovo percorso formativo online dedicato proprio alle imprese interessate dal nuovo dazio e per i dichiaranti autorizzati, al fine di comprendere i nuovi obblighi. Spesso, infatti, i termini di maggiore errore sono determinati da un'insufficiente programmazione dei nuovi adempimenti e da una carenza di organizzazione e procedure interne. Il corso è in fase di accreditamento presso il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. La master class si terrà sotto la direzione scientifica dell'avv. Sara Armella e i docenti saranno l'avv. Stefano Comisi e il dott. Giuliano Ceccardi. Per maggiori informazioni consulta il seguente link <https://www.arcomsrl.it/corsi/novita-cbam-commercio-internazionale-tutela-ambientale/>

MASTER CLASS NOVITÀ CBAM

COMMERCIO INTERNAZIONALE E TUTELA AMBIENTALE
 Corso di approfondimento sul
 Carbon Border Adjustment Mechanism



CBAM: NUOVO DAZIO AMBIENTALE

Entra in vigore il CBAM (*Carbon Border Adjustment Mechanism*), il nuovo dazio ambientale sulle importazioni dei prodotti realizzati dalle industrie più inquinanti dei Paesi extra-UE. A stabilirlo è il Regolamento UE 10 maggio 2023, n. 956/2023.

Un vero e proprio **tributo doganale**, che interesserà alcuni dei settori più importanti per la nostra economia: il nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere interesserà, infatti, prodotti come cemento, fertilizzanti, ferro e acciaio, idrogeno, alluminio ed elettricità.

Il CBAM rappresenta una vera e propria **carbon tax europea**, che sarà applicata alle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio, **al fine di ridurre il c.d. "dumping ecologico"**, ossia la scelta di delocalizzare la produzione in Paesi che consentono le emissioni di gas a effetto serra. Tale misura, infatti, è volta a eliminare la differenza dei costi di produzione delle aziende extra-UE, dovuta al minore impegno di alcuni Paesi terzi nel contrasto alle emissioni di carbonio.

La normativa dell'Unione europea sulle emissioni di CO2 è, infatti, molto stringente. In particolare, nell'ambito del Green Deal europeo, gli Stati membri UE si sono impegnati a ridurre, entro il 2030, i gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli degli anni '90. Il CBAM è uno degli strumenti previsti dal Green Deal per raggiungere tale importante obiettivo, volto a prevenire i cambiamenti climatici, a tutela dell'ambiente.

Gli sforzi profusi per ridurre l'inquinamento non hanno prodotto gli effetti desiderati. Negli ultimi anni, per "aggirare" le limitazioni imposte dalle aziende UE, molte aziende hanno iniziato

a delocalizzare la produzione verso Paesi extra-UE che hanno una normativa ambientale meno attenta agli effetti climatici delle produzioni inquinanti. Il CBAM si propone, pertanto, di **riequilibrare**, dal punto di vista economico, il dumping ambientale realizzato da Paesi non impegnati nell'attuazione dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, secondo il principio "**chi inquina paga**". Venuto meno il vantaggio economico della delocalizzazione, il nuovo dazio aspira anche a incentivare il rientro nell'Unione europea di alcune importanti filiere produttive, favorendo il c.d. back-shoring. Con il nuovo tributo ambientale, infatti, i prodotti inquinanti importati nell'Unione europea dovranno scontare un dazio corrispondente alle loro emissioni di carbonio, equivalente al prezzo pagato dai produttori italiani nell'ambito del sistema europeo di scambio delle quote di emissione EU ETS.

Con l'introduzione del CBAM diventa indispensabile tracciare la filiera produttiva e operare un'accurata selezione dei fornitori.

È fondamentale, infatti, tenere conto non soltanto della qualità del prodotto o dei tempi e costi di consegna, ma anche del "modo" in cui il bene è stato realizzato. Particolare attenzione deve essere dedicata non solo alle emissioni dirette, generate dalla produzione dei beni CBAM, ma anche alle emissioni indirette, prodotte dall'elettricità utilizzata nella fabbricazione di tali prodotti. Per consentire agli operatori di eseguire accurate indagini sui quantitativi di carbonio emessi per la realizzazione della merce, l'Unione europea ha previsto un periodo transitorio.

Dal 1° ottobre 2023 fino a dicembre 2025, gli importatori dovranno rispettare nuovi obblighi

di compliance, comunicando alla Commissione europea la quantità di prodotti CBAM importati e delle emissioni incorporate in tali beni. A partire dal 2026, invece, gli importatori **dovranno acquistare i nuovi certificati CBAM, corrispondenti alle emissioni incorporate nei prodotti importati.**

Restano, tuttavia, escluse dall'applicazione del CBAM le importazioni dei prodotti che sono già soggetti al pagamento dell'EU ETS, in quanto già applicato nei Paesi terzi o territori o a un sistema di fissazione del prezzo del carbonio pienamente collegato all'EU ETS.

Dal 2026, le dichiarazioni di importazioni di merci CBAM dovranno essere presentate da un dichiarante autorizzato dall'Agenzia delle dogane. I dichiaranti dovranno sostenere un audit preventivo da parte della Dogana e saranno iscritti in un registro istituito dalla Commissione europea.

Il Regolamento UE 956/ 2023 chiarisce che se per le operazioni di importazione di merci CBAM, l'importatore delega uno spedizioniere doganale, in qualità di rappresentante indiretto, sarà quest'ultimo a dover essere in possesso della qualifica di **dichiarante autorizzato.**

Il regolamento introduce anche nuove sanzioni in caso di mancata restituzione dei certificati CBAM. L'importo delle ammende sarà equivalente all'importo già previsto dal meccanismo EU ETS (fino a 100 euro ogni tonnellata di Co2 emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione, ai sensi dell'art. 16, par. 3 e 4, direttiva 2003/87/CE) nel caso in cui l'omissione sia attribuibile a un dichiarante autorizzato CBAM. Le sanzioni, invece, saranno considerevolmente più alte nel caso in cui le merci dovessero essere introdotte nell'Unione europea da un

soggetto diverso da un dichiarante autorizzato.

Da segnalare che la Commissione europea sta già valutando l'estensione dei nuovi adempimenti anche ad altri beni, tra cui quelli che subiscono processi di fabbricazione complessi, utilizzando diverse materie prime (parti in acciaio, plastica, ecc.) e i prodotti finiti, come automobili e dispositivi elettronici.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA: TUTELA AMBIENTALE E LOTTA ALLA DEFORESTAZIONE

Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento UE 31 maggio 2023, n. 1115. Tale Regolamento introduce nuove rilevanti restrizioni per la lotta alla deforestazione e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Sono state introdotte, infatti, nuove rilevanti restrizioni sui prodotti realizzati dalla lavorazione di materie prime che hanno un forte impatto sul disboscamento e sul degrado forestale.

Più nello specifico, a partire dal 30 dicembre 2024, i prodotti derivanti da materie prime come bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno non potranno essere messi a disposizione sul mercato UE o esportati dall'Unione europea, a meno che non siano a "deforestazione zero". I beni rientranti nelle suddette categorie, infatti, dovranno essere realizzati nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione e dovranno essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

Il Reg. Ue 1115/2023 prevede, inoltre, nuovi obblighi informativi e dichiarativi a carico de-

gli operatori del settore, i quali sono tenuti a effettuare un'attenta due diligence, su tutta la filiera produttiva, dei rischi ambientali collegati alla fabbricazione dei prodotti derivanti dalle materie prime indicate nel Regolamento stesso.

La lotta alla deforestazione e la salvaguardia della biodiversità costituiscono due obiettivi fondamentali del "Green Deal europeo", ossia delle politiche proposte dalla Commissione europea nel dicembre 2019, allo scopo di avviare l'Unione europea sulla strada di una transizione verde e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Secondo le valutazioni della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura), nel periodo compreso tra il 1990 e il 2020, la deforestazione è emersa come un fenomeno sempre più preoccupante, con conseguenze significative sul riscaldamento del pianeta, sulla crisi climatica mondiale e sulla riduzione della biodiversità.

Ai sensi dell'articolo 8, Reg. 1115/2023, tra i nuovi obblighi informativi e dichiarativi a carico degli operatori dei settori interessati, è prevista la c.d. "dichiarazione di dovuta diligenza".

Tale dichiarazione deve contenere tutte le informazioni, i dati e i documenti necessari a dimostrare che i prodotti interessati siano conformi alla legislazione del Paese di produzione. Occorre provare, inoltre, che i prodotti fabbricati a partire dalle materie prime richiamate dal Regolamento, siano stati ottenuti senza causare degrado alle foreste o prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.

Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento in

commento, inoltre, l'operatore è tenuto a raccogliere, organizzare e conservare, per cinque anni dalla data di immissione dei beni interessati sul mercato o della loro esportazione, le informazioni adeguatamente probanti e verificabili che certifichino l'origine, la quantità e la descrizione dei prodotti interessati, comprendenti la denominazione commerciale. La descrizione di tali beni deve includere un'etichetta in cui vengono specificate le materie prime o i prodotti interessati impiegati per la loro produzione.

Gli operatori che si occupano di prodotti contenenti legno devono fornire ulteriori informazioni, compresi il nome comune e la denominazione scientifica completa delle specie utilizzate nella realizzazione dei beni fabbricati. Inoltre, devono indicare il Paese, la data di produzione e la geolocalizzazione dei terreni in cui sono state raccolte le materie prime impiegate.

Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento in esame, l'operatore è tenuto a valutare le misure di attenuazione del rischio ambientale, pertanto, sulla base delle informazioni e della documentazione raccolte, l'operatore deve procedere a un'attenta due diligence per stabilire se sussiste il rischio che i prodotti interessati, destinati a essere immessi sul mercato o esportati, non siano conformi. L'operatore non può immettere sul mercato o esportare i prodotti interessati, a meno che la valutazione non riveli un rischio nullo o trascurabile per l'ambiente.

Nell'analisi delle informazioni raccolte, l'operatore deve tenere conto, inoltre, del livello di rischio che la Commissione UE attribuisce al Paese di produzione dei beni.

Il Regolamento in analisi, infatti, ha introdotto

un sistema a tre livelli per categorizzare i Paesi in base al rischio, ossia alto, medio e basso. Questa classificazione è stabilita dalla Commissione Ue mediante una valutazione trasparente e oggettiva.

Tale valutazione tiene conto delle ultime evidenze scientifiche e di fonti di informazione internazionalmente riconosciute. I fattori considerati includono il tasso di deforestazione, il degrado forestale, l'espansione dei terreni agricoli e la produzione di materie prime coinvolte.

Per i prodotti originari dei Paesi "a basso rischio", gli operatori sono autorizzati a esercitare una due diligence semplificata, poiché sono esonerati dall'obbligo di valutazione del rischio. Per i prodotti interessati provenienti da Paesi identificati come "ad alto rischio", invece, gli operatori sono sempre obbligati ad effettuare la valutazione e ad adottare misure di attenuazione adeguate a ridurre i rischi prima di immettere i prodotti interessati sul mercato. Tra le misure di attenuazione, sono previste la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari e, se necessario, lo svolgimento di indagini svolte con il sostegno economico dei fornitori, in particolare dei piccoli proprietari terrieri.

L'operatore è tenuto, quindi, a predisporre politiche, controlli e procedure adeguati ad attenuare con efficacia i rischi di non conformità dei prodotti interessati, allo scopo di evitare sanzioni pecuniarie, oltre alla confisca dei prodotti interessati e dei proventi ottenuti.

Con il Regolamento in commento sono stati introdotti notevoli obblighi informativi a carico degli operatori del settore. Per consentire un controllo efficace ed efficiente

di tali informazioni da parte delle Dogane, il Regolamento individua lo Sportello unico dell'Unione europea per le dogane come il "candidato naturale" per il trasferimento automatico di dati tra i sistemi doganali e i sistemi di informazione delle autorità competenti.

Lo Sportello unico doganale UE, introdotto dal Reg. UE 2399/2022, consiste in un sistema integrato di servizi elettronici interoperabili a livello nazionale ed UE.

Tale strumento, consente alle autorità doganali e ai soggetti coinvolti in operazioni internazionali di scambiare le informazioni necessarie per lo sdoganamento in modo automatizzato ed efficiente. Ciò supera la frammentazione dei controlli doganali dovuta alla divisione delle responsabilità tra diverse amministrazioni coinvolte, assicurando un coordinamento telematico per tutte le fasi legate all'importazione ed esportazione.

Sara Armella

Avvocato, presidente della
Commissione Dogane & trade
facilitation di ICC

✉armella@studioarmella.com

Massimo Monosi

Avvocato esperto in diritto
tributario nazionale e
internazionale

✉monosi@studioarmella.com

Milano

Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com



Genova

Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
segreteria@studioarmella.com

Dogana Oggi - Settembre 2023 / numero 3

Dogana Oggi è una rivista fiscale curata dallo **Studio Legale Armella & Associati**, avvocati esperti in diritto tributario e commercio internazionale. Lo Studio Armella & Associati svolge attività di consulenza in materia doganale. Contattaci per ogni approfondimento

I testi e i commenti riportati nelle pagine che precedono, ancorché frutto di un'attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità.

Copyright riservato. E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

Seguici anche sui Social - Studio Legale Armella & Associati - per essere sempre aggiornato sulle novità

